



*Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea*  
**DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il D.P. Regione del 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;  
VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e s.m. e i.;  
VISTA la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica;  
VISTO il D.P.R. n.357 del 8 marzo 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli impianti da produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER);  
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2007 n.13 recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importa comunitaria e zone di protezione speciale";  
VISTO il "Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo", che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008;  
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"  
VISTO l'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.ii.;  
VISTE le "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura", che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012;  
VISTA la COM (2019) 640 final "Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni 'Il Green Deal europeo'" dell'11.12.2019;  
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime";  
VISTO il D. L. 8 novembre 2021 n. 1991 di recepimento della direttiva RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.  
VISTA la COM (2021) 699 final "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" del 17.11.2021;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2022, inerente alle "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";  
VISTE le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del Ministero della Transizione Ecologica, del 27 giugno 2022.  
VISTI i decreti n. 365 del 27 settembre 2022 e n. 213 del 5 maggio 2023 della Direzione Politiche Agricole Alimentari e Forestali;  
VISTO il D.A. n. 92/Gab del 12/11/2024 dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana;  
VISTO il Decreto Legislativo 190 del 25/11/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".  
Visto il D.D.G. N°273 del 20/01/2025 del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana;  
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in materia di Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Siciliana secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente, di seguito indicate con LGM.

### Art. 2

Le presenti Linee Tecnico-Agronomiche (LTA) trovano applicazione per gli impianti agrivoltaici nei seguenti procedimenti autorizzatori:

- a. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27 bis del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- c. Procedure Abilitative Semplificate ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D. Lgs. 28/2011.

### Art. 3

Il presente articolo definisce quanto segue:

- a) Impianto Agrivoltaico: *impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività agro-silvo-pastorali sul sito di installazione.*
- b) Impianto Agrivoltaico Avanzato: *impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss.mm. e ii.: 1) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; 2) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*
- c) Volume agrivoltaico (o Spazio poro): *spazio dedicato all'attività agricola, caratterizzato dal volume costituito dalla superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (superficie maggiore tra quella individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo esterno di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici e quella che contiene la totalità delle strutture di supporto) e dall'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo.*
- d) Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv): *somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice).*
- e) Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): *area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico.*
- f) Altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: *altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile. Nel caso in cui i moduli abbiano altezza da terra variabile si considera la media delle altezze.*

Si forniscono, altresì, le definizioni utilizzate dalle presenti Linee guida relativamente a:

- a) Superficie Agricola Utilizzata (SAU): *superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli o agroforestali utilizzati. Essa esclude, quindi, le coltivazioni le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea).*
- b) Superficie agricola non utilizzata (SANU): *insieme dei terreni dell'azienda non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), pur essendo suscettibili a essere utilizzati a scopi agricoli. Rientrano in questa tipologia gli eventuali terreni abbandonati facenti parte dell'azienda (non destinati a utilizzazione agraria da almeno due/tre annate agrarie, come da art. 2 della Legge 4 agosto 1978, n. 440), esclusi i terreni a riposo, le aree destinate ad attività ricreative (es. parchi e giardini ornamentali), le tare per fabbricati, le tare degli appezzamenti, i boschi, l'arboricoltura da legno,*

*gli orti familiari, i fossi e i canali, gli stagni, le rocce, le cave e le terre sterili, le area occupate per allevamenti ittici).*

#### **Art. 4**

1. Con l'obiettivo di sostenere le buone condizioni agronomiche ed ambientali, per l'inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole, sono obbligatori gli adempimenti di cui alla L. R. n.21 del 29 luglio 2021 della Regione Siciliana e dei decreti di attuazione quali il D.A. n. 92/Gab del 12/11/2024 dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e il D.D.G. N°273 del 20/01/2025 del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana.

In particolare, vanno considerati:

- a) ulteriori attività aziendali, nella direzione di una transizione agroecologica e di una economia circolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della L. R. 21 del 29 luglio 2021;
- b) maggiore stoccaggio di carbonio secondo i principi del Carbon Farming e, quindi, con una contabilizzazione di una maggiore percentuale dei Crediti di Carbonio;
- c) incremento delle giornate lavorative in percento alla SAU aziendale;
- d) il rispetto della condizionalità sociale;
- e) ogni azione utile all'implementazione dei principi dell'agroecologia.

2. L'inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole deve garantire le seguenti caratteristiche:

- 1) La Produzione Lorda Vendibile (PLV) dopo l'inserimento dell'impianto non deve essere inferiore a quella antecedente l'impianto;
- 2) L'inserimento dei pannelli fotovoltaici non può avvenire nelle parti aziendali ove andrebbero estirpati alberi appartenenti alle specie autoctone (come indicato nell'allegato A del D.A.92/Gab del 12.11.2024 dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana);
- 3) L'inserimento dei pannelli fotovoltaici può essere eseguito a condizione che la presenza di specie autoctone dopo l'impianto sia superiore, in termini di superfici, rispetto alla condizione precedente.

3. Ai fini di attribuzione di premialità saranno valutati gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- 1) che possono usufruire anche di superfici aziendali non coltivate quali tetti di fabbricati rurali, tettoie di ricovero mezzi, attrezzi e animali, superfici già cementificate o comunque adibite per il movimento e collegamento aziendale (piazzole, stradelle di accesso, ecc.).
- 2) che hanno una efficienza energetica/SAU maggiore.
- 3) che sono inseriti in aziende agricole il cui autoconsumo, per utilizzi di attrezzature e macchinari elettrici è, percentualmente, maggiore rispetto alla produzione elettrica. Questo indice, espresso in valore percentuale, è fattore di ulteriore discriminazione, in conformità alla direttiva sulle energie rinnovabili – RED III del Consiglio UE del 9 ottobre 2023);

4. Non sono consentite, invece, le coperture di impianti agrivoltaici su tare aziendali diverse dalle precedenti, quali calanchi, aree ricoperte da vegetazione naturale, ecc.

In tal senso, nell'inserimento dell'impianto agrivoltaico, una apposita relazione agronomica asseverata, oltre a certificare tutte le caratteristiche sopra descritte, dovrà valutare le condizioni di potenziali introduzioni di specie della vegetazione potenziale dell'area secondo le caratteristiche del particolare habitat, al fine di creare corridoi ecologici utili alla fauna naturale.

5. La presenza di laghetti aziendali/interaziendali/collinari rappresenta un elemento fondamentale per le finalità non solo irrigue, ma per la tutela del dissesto idrogeologico, della disponibilità di acqua per la lotta agli incendi e per le specie animali tutelate dalla normativa di protezione ambientale.

#### **Art. 5**

Il presente articolo sintetizza, in tabella 1 e tabella 2 (Allegato A), i requisiti di un impianto AV delle LGM, ciò in quanto le LGM stabiliscono che:

- *il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe, inoltre, essere previsto il rispetto del requisito D.2."*
- *Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico AVanzato" e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-*

*quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.*

I requisiti A, B e D.2 si applicano:

- agli agrivoltaici base;
- agli agrivoltaici avanzati quando quest'ultimi sono costituiti da strutture fisse o da strutture mobili con altezze come definite al successivo requisito C.

Si ritiene che non si applichi il requisito A per gli agrivoltaici che presentano strutture poste ad altezze pari o superiori a 4,0 metri, motivate e funzionali alle scelte delle colture praticate su tutta la superficie del campo agrivoltaico, fermo restando la valutazione dell'ombreggiamento delle strutture rispetto al fabbisogno di luce delle colture che saranno oggetto del piano culturale del campo agrivoltaico (par. 2.1 delle LGM).

#### **Art. 6**

Il presente articolo stabilisce i criteri per la valutazione dei requisiti A.1, A.2, B.1 delle LGM di un impianto agrivoltaico.

Il primo aspetto delle LTA è lo sviluppo, anche in termini di calcolo, della Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv).

All'interno della Spv è evidente che la superficie agricola nel campo AV è costituita dal suolo agrario sul quale è possibile attuare le ordinarie operazioni agronomiche necessarie alla produzione prevista dal piano culturale e, *in primis*, le lavorazioni del terreno con l'adeguata meccanizzazione. È quindi individuabile come Superficie Agricola Utilizzata (SAU), calcolata come differenza tra la superficie agricola totale (SAT) e la superficie agricola non utilizzata (SANU).

Tuttavia, le LGM non forniscono indicazioni su come valutare le superficie della componente fotovoltaica, necessarie per giungere al calcolo del requisito A.1 (di cui all'allegato A). Uno di questi elementi da valutare è l'estensione dell'impianto agrivoltaico.

In tal senso, poiché la recinzione è struttura collegata agli impianti fotovoltaici, al di fuori della quale ordinariamente vengono poste opere di mitigazione ambientale, come siepi e filari arbustivi e/o arborei, si ritiene che questa fornisca il perimetro del campo agrivoltaico nella sua interezza che consente di determinare il valore di Spv come definito dalle LGM.

Al fine di evitare artificiosi ampliamenti della superficie oggetto di attività agricola all'interno del campo AV, si chiarisce che il perimetro non dovrà essere collocato a più di 10 metri dal bordo più esterno dei moduli fotovoltaici, fatte salve le aree sottoposte a interferenze o vincoli. Tale valore è compatibile con la manovrabilità delle macchine agricole e con la eventuale viabilità di servizio della componente fotovoltaica. In tal senso il sistema agrivoltaico deve essere costituito da un'unica "tessera"; l'eventuale presenza di interferenze o vincoli che vanno a determinare il sistema agrivoltaico come un "insieme di tessere" deve essere motivata e supportata da elementi di fatto.

Pertanto, conformemente alle LGM, si ritiene che:

1. per *massimo ingombro* della componente fotovoltaica si deve considerare la *superficie individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo dei moduli fotovoltaici* (cfr. Volume agrivoltaico);
2. per la *superficie totale delle strutture di supporto* (cfr. Volume agrivoltaico) si deve considerare, oltre le strutture elettriche come le cabine, anche la viabilità al servizio della componente FV, quando costituita con materiali che, di fatto, impermeabilizzano il suolo agricolo (strato di fondazione, tessuto non tessuto/geotessuto, strato superficiale di "usura", ecc.) poiché al di sotto di essa sono sottoposti i cavi elettrici per il trasporto dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici.

Forniti i seguenti criteri, è possibile calcolare i requisiti A.1 e A.2 delle LGM.

Il calcolo si basa non solo sulla superficie dei moduli fotovoltaici, ma anche sulla disponibilità dei seguenti *layer* cartografici (di tipo poligonale):

1. dei moduli fotovoltaici secondo la massima posizione di massimo ingombro (proiezione ortogonale a terra dei moduli);
2. della viabilità a servizio della componente fotovoltaica;
3. delle cabine elettriche, se presenti, dei quadri elettrici e degli inverter;

4. della Superficie agricola non utilizzata (SANU), laddove presente.

#### **Art. 7**

Nelle more della approvazione del DM “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*” (articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici, conformi alle disposizioni tecniche individuate dalle LGM e dalle presenti “Linee tecnico- agronomiche, sulle aree agricole interessate da vigneti per produzioni di vini a Denominazione di Origine (DOP (DOC/DOCG), oliveti per produzione degli Oli extravergine a Denominazione di Origine (DOP/IGP), agrumeti a Denominazione di Origine (DOP/IGP) e per tutte le colture per produzioni a Denominazione di Origine (DOP e IGP).

Tali adempimenti devono rispettare le seguenti condizioni:

a) i pannelli fotovoltaici sono posti a un’altezza tale da non rendere necessario l’espianto delle viti, olivi e alberi;

b) qualora non si verifichi il punto a) l’eventuale espianto degli olivi (D. Lgs. Lgt. 27.07.1945 n. 475 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di impianti agrivoltaici deve essere preventivamente autorizzato per non più del 10% delle piante presenti sull’unità olivetata interessata dall’intervento, tenendo conto del sesto di impianto ricadente sulla superficie totale dell’area dell’impianto agrivoltaico, così come definita dalle presenti Linee tecnico-agronomiche;

c) in caso di espianto, il conduttore, prima della realizzazione dell’impianto agrivoltaico, deve procedere al reimpianto anticipato delle piante estirpate dandone comunicazione sia all’ufficio che ha autorizzato l’espianto sia all’ufficio che ha autorizzato l’agrivoltaico.

Sono, comunque, escluse le aree a vite, olivo, colture legnose inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di cui al Decreto del Mipaaf n. 17070 del 19 novembre 2012 e ss.mm.ii. e dei vigneti eroici e storici disciplinati dal Decreto MiPAAF n. 6899 del 30 giugno 2020 di cui all’istituendo elenco regionale.

#### **Art. 8**

Il presente articolo norma le verifiche e i controlli *post operam* (Allegato D) dei requisiti A.1, A.2, B.1 e D.2 e delle condizioni ambientali dell’impianto agrivoltaico. Come indicato precedentemente il Proponente degli impianti fotovoltaici è tenuto al rispetto, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, di tutte le prescrizioni, condizioni e ulteriori specifiche, come disposte nei singoli atti elencati nei provvedimenti autorizzati, con oneri a carico dello stesso Proponente, sia per la loro attuazione che per le relative verifiche e controlli.

Anche per gli impianti AV sono, quindi, previste verifiche relative alla progettazione esecutiva o successive alla realizzazione dell’opera stessa per la messa in esercizio dell’impianto che dovranno essere condotte secondo le condizioni di seguito specificate.

#### **Art. 9**

Sono parte integrante del presente provvedimento, gli allegati di seguito indicati:

- a) Allegato A - Requisiti;
- b) Allegato B – Modello di accordo di cooperazione;
- c) Allegato C – Relazioni Tecniche;
- d) Allegato D – Verifiche e controlli.

Il Presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015)

Palermo, 13 febbraio 2025

**Il Dirigente Generale  
Dario Cartabellotta**

*Firma Autografa  
sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2  
del D.lgs. n° 39/1993*